

REGIMI AGEVOLATI

## L'Approfondimento: Adozione del regime forfetario nel 2023: criteri di valutazione e comparazione

*La Legge di Bilancio 2023 ha rinnovato l'attenzione per il regime forfetario grazie all'innalzamento del limite dei ricavi/compensi che consentono l'accesso, nel 2023, al regime agevolato. Per effetto di tale novità saranno più numerosi i soggetti che, "teoricamente", potrebbero accedere a tale regime anche se, di fatto, per effetto di altre valutazioni, molti contribuenti potrebbero comunque decidere di non accedervi e continuare ad adottare la contabilità semplificata.*

### Premessa

Per effetto della Legge di Bilancio 2023 possono accedere al regime agevolato le persone fisiche che al 31 dicembre 2022 hanno conseguito un ammontare di ricavi/compensi che, **ragguagliati ad anno**, non superano il limite di 85.000 euro. Inoltre, in presenza di ricavi/compensi compresi fra **65.000 ed 85.000** euro alla data del 31 dicembre 2022, se sussistono i presupposti di legge possono continuare ad adottare il regime forfetario. Si ricorda che l'ammontare dei ricavi/compensi rilevanti nella determinazione del limite degli 85.000 euro è individuato come segue:



**Inizio attività 2022 e ragguaglio ad anno:** per effettuare le corrette valutazioni preme evidenziare che i limiti-soglia dei ricavi/compensi per valutare l'accesso nel 2023 nel regime forfetario, devono essere ragguagliati ad anno.



### Esempio

Una persona fisica ha iniziato in data 1° giugno 2022 l'attività di agente di commercio, ai fini della verifica del limite-soglia al 31 dicembre 2022 per adozione del regime forfetario nel 2023, è necessario ragguagliare ad anno il limite di ricavi previsto dalla normativa. Tenuto conto che i giorni di esercizio dell'attività nel 2022 sono stati 214 (1° giugno-31 dicembre), il limite di ricavi dovrà essere così calcolato:  $(85.000 \times 214) : 365 = 49.835,62$  euro.

**Rilevanza dei contributi:** considerato che rilevano i ricavi di cui agli artt. 57 ed 85 TUIR, nel valutare la rilevanza di eventuali contributi conseguiti dall'impresa occorre verificare la natura del contributo ricevuto. Al fine di cui trattasi sono rilevanti unicamente i contributi di cui all'art. 85 TUIR, quindi i contributi spettanti:

- in base a contratto;
- in conto esercizio a norma di legge.

Ne consegue che **non** hanno rilevanza alcuna i contributi:

- in conto capitale (art. 88 del TUIR);
- in conto impianti.

**Contributi Covid-19:** con Risposta ad istanza di interpello n. 443/2021, l'Agenzia delle Entrate ha affermato che i contributi concessi per emergenza Covid-19 non rilevano nella determinazione del limite dei 85.000 euro.

## Considerazioni di carattere generale

Le valutazioni che portano a ritenere conveniente o meno l'adozione nel 2023 del regime forfetario sono molteplici e devono essere effettuate in modo complessivo analizzando tutte le variabili possibili, ma l'identikit del contribuente "ideale" che massimizza il suo interesse ad adottare il regime forfetario è il seguente:

- contribuente che opera nei confronti di consumatori finali;
- soggetto che, nell'esercizio della propria attività, necessità di ridotti costi di gestione (ovvero si "appoggia" alla struttura di altri soggetti per esercitare il proprio servizio); quindi i soggetti che prestano servizi (es. parrucchiera, imbianchino, giornalista; ecc.), sono i soggetti maggiormente interessati ad adottare tale regime agevolato essendo dotati di una struttura leggera;
- assenza/irrelevanza di detrazioni d'imposta ed oneri deducibili/detraibili (diversi dai contributi previdenziali), quali ad esempio interessi passivi ovvero bonus edilizi. La variabile è particolarmente importante in assenza di altri redditi;
- assenza/irrelevanza, in termini di importo della rettifica della detrazione IVA "a sfavore".

Al riguardo si propone la seguente tabella riassuntiva:

	VANTAGGI DEL REGIME FORFETARIO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Applicazione di un'imposta sostitutiva ridotta (15% aliquota ordinaria, ovvero 5% nel caso di imprese start-up) rispetto alle aliquote IRPEF ordinarie;</li> <li>• esonero dalla tenuta dei libri contabili e dei registri IVA e dagli adempimenti IVA;</li> <li>• esclusione dall'applicazione degli ISA;</li> <li>• per le imprese è prevista la possibilità di versare i contributi previdenziali in misura ridotta del 35% valutando l'età del contribuente ed i riflessi pensionistici;</li> <li>• minori costi ed oneri amministrativi di tenuta della contabilità;</li> <li>• qualora il contribuente operi direttamente con consumatori finali quali ad esempio una parrucchiera ovvero un piccolo artigiano edile, se la prestazione avviene allo stesso prezzo consente di "intascare" l'importo dell'IVA;</li> <li>• sui compensi percepiti i committenti non applicano nessuna ritenuta d'acconto con evidenti vantaggi finanziari (si pensi ad un professionista ovvero ad un agente/rappresentante di commercio).</li> </ul>
	SVANTAGGI DEL REGIME FORFETARIO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rettifica della detrazione IVA a sfavore (per quinti). All'aumentare di tale importo si riduce il vantaggio di adottare il regime forfetario a partire dal 2023;</li> <li>• in assenza di altri redditi dichiarati nel periodo d'imposta (es. reddito di</li> </ul>

	<p>fabbricati ovvero diversi) si verifica la "perdita" di eventuali oneri deducibili/detraibili (es. si pensi ai numerosissimi bonus edilizi, interessi passivi, ecc.). Lo svantaggio può essere notevole in presenza di detrazioni di ammontare rilevante;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• impossibilità di beneficiare delle detrazioni d'imposta di cui all'art. 13 TUIR spettanti alle imprese minori le quali, in presenza di reddito esiguo, possono rendere concorrenziale la contabilità semplificata fino ad arrivare, in taluni casi, all'azzeramento dell'imposta;</li> <li>• nel caso di acquisti intracomunitari di beni e di altre operazioni per cui il contribuente risulti debitore dell'imposta, l'IVA è dovuta entro il 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione (senza possibilità di detrarre l'IVA sugli acquisti). Quindi a differenza di un contribuente in contabilità semplificata, l'operazione non è neutra e diventa più onerosa all'aumentare dell'importo dell'acquisto intracomunitario (si pensi al caso di un contribuente in regime forfetario che acquista un televisore "di qualità elevata" quindi per un corrispettivo piuttosto elevato, in Germania);</li> <li>• i contribuenti in regime forfetario non potranno nel 2023 conseguire perdite d'esercizio, quindi se la valutazione porta a considerare che l'attività possa conseguire nel 2023 una perdita d'esercizio non è vantaggioso adottare il regime agevolato</li> </ul>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Confronto costi e coefficienti di redditività

Una prima ed importante valutazione da effettuarsi sarà una comparazione fra costi effettivamente sostenuti e coefficiente di redditività riconosciuti dalla legge. Il regime forfetario risulta vantaggioso qualora i coefficienti forfetari risultino di importo superiore ai costi che nel 2023 verranno sostenuti dall'impresa/professionista.



### Esempio

Potrebbe non essere interessato ad adottare il regime agevolato un piccolo commerciante di orologi/gioielleria posto che tale attività è caratterizzata dal sostenimento di importi rilevanti, se rapportati all'ammontare dei ricavi, per l'acquisto di merci. Ad analoghe conclusioni si può giungere nel caso di un soggetto che eserciti l'attività di bar, per via dei considerevoli costi di gestione (acquisto merce) e del fatto che, ad esempio, l'impresa si avvale di un dipendente part-time.

Si può, quindi, affermare che avranno maggiore convenienza ad adottare il regime forfetario nel 2023, i soggetti che sostengono costi di funzionamento ridotti e non si avvalgono di dipendenti/collaboratori.

## Rilevanti importi di detrazioni d'imposta

L'assenza di altre tipologie di redditi nel periodo d'imposta e la presenza di oneri detraibili/deducibili può scongiurare l'adozione del regime forfetario nel 2023.



### Esempio

Una persona fisica esercita la professione di dentista con una struttura molto ridotta, nel 2022 ha conseguito un ammontare di compensi pari a 67.000 euro (è l'unica tipologia di reddito di cui è titolare). La persona fisica è in possesso di tutti i requisiti per accedere al regime forfetario nel 2023

(ad esempio non ricopre la qualifica di socio in nessuna società, non è titolare di reddito di pensione, ecc.). A seguito della separazione eroga annualmente un assegno di mantenimento al coniuge per un importo pari ad euro 20.500 euro.

In considerazione del rilevante importo dell'assegno annuale e l'assenza di altri redditi, l'adozione nel 2023 del regime forfetario, non è vantaggioso.



### Esempio

Non è consigliabile l'adozione del regime forfetario nel 2023 per una persona fisica che svolge l'attività di promotore finanziario (unico reddito) conseguendo un ammontare di compensi pari a 20.600 euro ma, a partire dal 2023, intende iniziare degli importanti interventi edilizi beneficiando dei relativi bonus fiscali.



### Attenzione

Da tale casistica emerge che, per effettuare una corretta analisi, si rende necessario effettuare anche delle valutazioni di natura prospettica.

## Gestione dell'impresa in perdita d'esercizio

Partendo dalla considerazione che un contribuente in regime forfetario **non** può concludere un periodo d'imposta in perdita, qualora una persona fisica nel 2022 in regime di contabilità semplificata abbia conseguito un perdita fiscale di 3.000 euro e stimi di conseguire analogo risultato negativo anche per il 2023, non è conveniente adottare il regime forfetario in quanto il periodo d'imposta si concluderebbe in ogni caso con un reddito imponibile (determinato applicando sui compensi che verranno conseguiti nel 2023, il relativo coefficiente di redditività).

## Regimi speciali IVA ed imposte dirette

Impediscono l'accesso al regime forfetario i seguenti regimi speciali:

 agricoltura, attività connesse e pesca	artt. 34 e 34-bis, D.P.R. n. 633/1972
agenzia di viaggio e turismo	art. 74-ter, D.P.R. n. 633/1972
regime editoria	art. 74, comma 1, D.P.R. n. 633/1972
regime dei rottami	art. 74, commi 7 e 8, D.P.R. n. 633/1972
regime giochi, spettacoli ed intrattenimenti	art. 74, comma 6 D.P.R. n. 633/1972
regime del margine	art. 36, D.L. n. 41/1995
vendita di sali e tabacchi	art. 74, comma 1, D.P.R. n. 633/1972
commercio di fiammiferi	art. 74, comma 1, D.P.R. n. 633/1972
gestione di servizi di telefonia pubblica	art. 74, comma 1, D.P.R. n.

	633/1972
rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta	art. 74, comma 1, D.P.R. n. 633/1972
agriturismo	art. 5, comma 3, Legge n. 413/1991
vendite a domicilio	art. 25-bis, comma 6, D.P.R. n. 600/1973
agenzia di vendite all'asta d'oggetti d'arte, antiquariato o collezione	art. 40-bis, D.L. n. 41/1995
rivendita di beni usati	art. 36, D.L. n. 41/1995

L'Agenzia delle Entrate, nella circolare 28 gennaio 2008, n. 7/E, ha chiarito che lo svolgimento di una delle attività sopracitate impedisce la possibilità di avvalersi del regime agevolato per le altre attività d'impresa o di lavoro autonomo esercitate dal contribuente. L'esempio formulato dall'Agenzia delle Entrate ha precisato che, a titolo di esempio, l'esercente di una rivendita di tabacchi, soggetta al regime speciale IVA di cui all'art. 74 del D.P.R. n. 633/1972, non potrà avvalersi del regime agevolato né per la rivendita di tabacchi né per la connessa gestione del bar. L'orientamento è stato confermato nella circolare 4 aprile 2016, n. 10/E.



### Esempio

Una persona che consegue solo "aggi" per la rivendita di generi di monopolio per un importo pari a 8.500 euro, **non** può adottare nel 2023 il regime forfetario per via della presenza di una causa ostativa all'adozione (dovrà quindi continuare ad adottare il regime di contabilità semplificata).

## Regime forfetario ad assegno unico

La percezione dell'assegno unico familiare può rilevare sulla valutazione di convenienza di circa l'adozione del regime forfetario nel periodo d'imposta 2023. Prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 230/2021, che disciplina l'assegno unico, poteva essere **più favorevole** adottare il regime di contabilità semplificata, rispetto al regime forfetario, vista la possibilità di usufruire di detrazioni IRPEF per figli a carico (in assenza di altri redditi). Tale vantaggio fiscale poteva essere più o meno rilevante in relazione all'ammontare del reddito complessivo e delle detrazioni spettanti. A seguito dell'abrogazione delle detrazioni per figli a carico, a decorrere dal prossimo 1° marzo 2022 può essere **meno** vantaggioso, in taluni casi adottare la contabilità semplificata in luogo del regime forfetario posta l'abrogazione delle detrazioni per figli a carico (ovviamente in assenza di ulteriori deduzioni/detrazioni IRPEF).



### Ricorda

Tale situazione può variare caso per caso si rende, quindi, necessaria una valutazione specifica.

## Esclusione dagli ISA

Ai sensi dell'art. 1, comma 73, della Legge n. 190/2014 i contribuenti in regime forfetario sono **esclusi** dall'applicazione degli ISA. Si potrebbe quindi valutare di adottare a partire dal 2023, in presenza dei presupposti di legge, il regime forfetario a favore di un contribuente per il quale il giudizio degli ISA è molto basso/insufficiente. Potrebbe essere il caso di un contribuente il quale ha adottato la contabilità semplificata nel lasso temporale 2020-2022, e nei tre esercizi presi in considerazione ha conseguito un giudizio ISA sempre inferiore a "3,00".

## Non debenza dell'IRAP

I contribuenti in regime forfetario non si considerano soggetti passivi ai fini IRAP. Posto che la Legge di Bilancio 2022 I0002021123000234 ha abrogato definitivamente l'IRAP per i professionisti, le ditte individuali ed i lavoratori autonomi, tale elemento non è una discriminante a favore della adozione del regime forfetario.

## Regime della flat tax incrementale

I contribuenti in regime forfetario **non** potranno adottare per il periodo d'imposta 2023 la flat-tax incrementale introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 I0002022122900197. Al contrario, potranno adottare tale istituto le imprese in contabilità semplificata. Anche in tal caso si rendono opportuni dei conteggi che variano da caso a caso.

## Irrilevanza delle plusvalenze

La circolare n. 10/E del 2016 ha affermato che nella determinazione del reddito del contribuente in regime forfetario **non** rilevano le plusvalenze, anche se riferite a beni strumentali acquistati in periodi d'imposta precedenti all'accesso al regime agevolato.

**Estromissione immobile strumentale:** l'Agenzia delle Entrate nella Risposta ad istanza di interpello n. 391/2019 ha affermato che l'estromissione di un immobile strumentale da parte di un contribuente in regime forfetario **non genera plusvalenza imponibile** ai fini fiscali.



### Esempio

Il sig. Verdi Antonio titolare d'impresa artigiana in regime forfetario nel 2023 vende un bene strumentale determinando una plusvalenza pari a 6.000 euro, detta plusvalenza non rileva ai fini della determinazione del reddito.

Tali considerazioni sono molto importanti nella valutazione di adottare il regime forfetario a partire dal 2023, in quanto tale scelta può rivelarsi particolarmente vantaggiosa qualora la persona fisica intenda cessare l'attività d'impresa. Infatti, in tale fattispecie la cessione/autoconsumo dell'immobile:

- non genera plusvalenza ai fini delle imposte dirette;
- non rileva ai fini dell'IVA.

## Conseguimento redditi di lavoro dipendente – Limite 30.000 euro

È prevista l'esclusione dal regime forfetario per coloro che, nel periodo d'imposta precedente, hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (di cui agli artt. 49 e 50 del TUIR), per un importo **superiore** a 30.000 euro. La verifica è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato nell'anno precedente. Un'ipotesi molto frequente è indubbiamente quella delle persone fisiche titolari di reddito di pensione, le quali, nel periodo d'imposta 2022, hanno conseguito redditi di pensione per un importo superiore a 30.000 euro.



### Esempio

Si pensi al caso di un architetto che nel 2022 ha conseguito un ammontare di compensi pari a 70,000 euro, ma è anche titolare di una pensione per un importo pari a 45.000 euro.

Ad analoghe conclusioni si perviene in presenza di reddito di lavoro dipendente.



### Esempio

Si pensi ad un soggetto che nel 2022 ha conseguito un ammontare di compensi pari a 68.000 euro, per l'attività di corsi di formazione ed aggiornamento professionale, ma nel 2022 ha conseguito redditi di lavoro dipendente per un importo pari a 52.000 euro.

## Rettifica detrazione IVA "a sfavore"

Un altro elemento da valutare è se l'adozione del regime forfetario comporti o meno la rettifica a "sfavore" della detrazione IVA, ai sensi dell'art. 19-bis2 del D.P.R. n. 633/1972, da operarsi nella dichiarazione dell'ultimo anno di applicazione delle regole ordinarie. La rettifica **non** deve essere operata:

- per i beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro;
- per i beni il cui coefficiente d'ammortamento stabilito ai fini delle imposte dirette è superiore al 25%.

Al contrario, per tutti i beni esistenti al **31 dicembre 2022**, la rettifica deve essere eseguita per l'intero ammontare dell'imposta. Fanno eccezione i beni ammortizzabili (anche immateriali), la cui rettifica va eseguita solo se non sono ancora trascorsi quattro anni da quello della loro entrata in funzione, ovvero dieci anni dalla data del loro acquisto o ultimazione se trattasi di fabbricati o porzioni di fabbricati. In tale ipotesi, la rettifica deve essere eseguita rispettivamente per i quinti o i decimi d'imposta quanti sono gli anni mancanti al compimento del quinquennio o decennio.



### Esempio

Nel 2022 un'impresa in contabilità semplificata ha acquistato dei mobili ed arredi per un importo pari ad 6.000 euro + 1.320 euro di IVA. Qualora il contribuente intenda adottare a partire dal 2023 il regime forfetario si dovrà procedere a versare all'erario un importo pari ai 4/5 dell'IVA detratta. Il conteggio sarà il seguente:  $(1.320 \times 4) : 5 = 1.056$ . L'IVA oggetto di rettifica è pari a 1.056 euro.

**Rimanenze finali di merci al 31 dicembre 2022:** la rettifica della detrazione deve essere effettuata per l'intero importo delle rimanenze finali al 31 dicembre 2022. La tipologia di imprese maggiormente interessate sono le imprese operanti nel settore del commercio al dettaglio per le quali l'importo delle rimanenze finali al 31 dicembre 2022 può essere di importo rilevante.



### Esempio

Al 31 dicembre 2022 le rimanenze finali di un'impresa esercente l'attività di commercio al minuto gioielleria ammontano a 15.000 euro (aliquota IVA 22%). Posto che si deve rettificare l'intera IVA detratta, l'ammontare della rettifica della detrazione è pari a 3.300 euro.

**Considerazioni:** prima di adottare il regime forfetario nel 2023 è, quindi, importante quantificare l'eventuale importo dell'IVA che dovrà essere riversata all'erario.



### Riferimenti normativi

- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 13, 49, 50, 57, 85, 88;

- Legge 29 dicembre 2022, n. 197;
- Legge 30 dicembre 2021, n. 234;
- Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 73;
- D.Lgs. 29 dicembre 2021, n. 230;
- Agenzia delle Entrate, Resp. a istanza di interpello 24 giugno 2021, n. 443;
- Agenzia delle Entrate, Resp. a istanza di interpello 7 ottobre 2019, n. 391;
- Agenzia delle Entrate, circolare 4 aprile 2016, n. 10/E;
- Agenzia delle Entrate, circolare 28 gennaio 2008 n. 7/E.